ix legislatura — quarta commissione — seduta del 30 aprile 1986

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

64.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

PAG	PAG.
Sostituzioni:	Votazione segreta:
RIZ ROLAND, Presidente	RIZ ROLAND, Presidente 4
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3331)	Proposta di legge (Discussione e rinvio): GARGANI: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842) 4 RIZ ROLAND, Presidente 4, 5, 6, 7, 8 CARPINO ANTONIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 8
RIZ ROLAND, Presidente	The first of the grant of the g
CASINI CARLO	GRANATI CARUSO MARIA TERESA 8
Macis Francesco	MACIS FRANCESCO
ROMANO DOMENICO	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, Relatore 5, 6, 8

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (Rimessione all'Assemblea):	26 luglio 1975, n. 354, concernenti le	
Norme sulla tutela delle persone sot- toposte a misure restrittive della li- bertà personale (2907);		9

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Orsini Gianfranco, Martino, Rosini, Memmi, Falcier, Giovagnoli Sposetti, Pellizzari, Nebbia, Zambon e Amadei Ferretti sostituiscono per la seduta odierna, rispettivamente, i deputati Bosco Manfredi, Cifarelli, Degennaro, Gargani, Gioia, Occhetto, Pasqualin, Rizzo, Scarlato e Violante.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimenti dei notai (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 novembre 1985.

Ricordo che nella seduta del 26 marzo 1986 si era svolta la discussione sulle linee generali con la replica del ministro di grazia e giustizia.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:

« I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.

Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare.

I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto ».

(È approvato).

ART. 2.

Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, è sostituito dai seguenti:

« Sono esclusi dal concorso:

1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo è ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;

2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di pertinenza, in accoglimento di precedente domanda.

L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso ».

(È approvato).

ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

« Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Francesco MACIS. A nome del gruppo comunista, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

CARLO CASINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

DOMENICO ROMANO. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge n. 3331.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3331):

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Ferretti, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Casini Carlo, Contu, De Gregorio, Falcier, Giovagnoli Sposetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macis, Mannuzzu, Martino, Memmi, Mundo, Nebbia, Nicotra, Orsini Gianfranco, Pedrazzi Cipolla, Pellizzari, Riz, Romano, Rosini, Trabacchi, Zambon.

Discussione della proposta di legge Gargani: Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili (842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gargani: « Provvedimenti per il riassetto degli archivi norali ».

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel ricordare come il provvedimento dopo l'esame in sede referente sia stato trasferito alla sede legislativa e nel riportarmi alla relazione precedentemente svolta, desidero sottolineare l'utilità della proposta di legge, che mira a riordinare la composizione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili, a ritoccare le tasse di ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo del personale di quella amministrazione, nonché a rivedere alcune posizioni dell'organico degli archivi medesimi.

In particolare, all'articolo 5 si prevede che in sede di prima attuazione della legge i posti portati in aumento nel ruolo amministrativo della carriera di concetto vengano ricoperti mediante concorso riservato al personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

Infine, la somma occorrente per attuare la spesa connessa a tale provvedimento viene prelevata - secondo quanto prevede l'articolo 6 - dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Ogni valutazione sull'emendamento all'articolo 1, con cui si ripropone la presenza del direttore generale nel consiglio di amministrazione, verrà espressa in sede di specifico esame dell'articolato.

Pertanto, raccomando l'approvazione nel suo complesso del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole al nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità di continuare a prevedere ampliamenti delle piante organiche nell'ulteriore protrarsi degli adempimenti relativi alla determinazione dei profili professionali e delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali ».

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente pa-

rere: « Parere favorevole a condizione che l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: "Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, quantificata in lire 5.780 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili"».

Propongo che sia scelto come testobase per la discussione quello già approvato in sede referente.

Avverto, infine, che all'articolo 1 del nuovo testo è stato preannunciato un nuovo emendamento da parte del Governo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Francesco MACIS. La proposta di modifica all'articolo 1 preannunciata dal Governo recita nel seguente modo: « Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, modificato dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 185, è sostituito dal seguente: "I componenti del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, con decreto del ministro di grazia e giustizia, rispettivamente all'inizio di ogni quadriennio e di ogni biennio"». Attraverso tale emendamento, abbandonando la precisa previsione contenuta nel testo scelto dalla Commissione in sede referente, si recupera la formulazione originaria contenuta nella proposta di legge Gargani. Si tratta di una differenza di non poco conto, che investe l'aspetto sostanziale della composizione dell'organo di amministrazione e direzione degli archivi notarili; dalla rigida indicazione normativa si passa, infatti, alla previsione di un atto amministrativo con cui procedere all'inizio di ogni quadriennio e biennio alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina.

Personalmente mi sentirei più tranquillo se su questa soluzione, che è radicalmente diversa da quella sulla quale la I Commissione ha espresso il parere, noi sentissimo di nuovo tale Commissione, te-

nendo conto che si tratta di una materia nella quale essa ha una competenza specifica, perché è materia ordinamentale che riguarda un ente della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta da me dianzi formulata di assumere come testobase il testo già approvato in sede referente da questa Commissione.

(È approvata).

Ricordo che su tale testo si sono già espresse favorevolmente la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dell'amministrazione autonoma degli Archivi notarili è presieduto dal Ministro o, per delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composto:

- a) dal direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi:
- b) dai direttori delle divisioni in cui è ordinato il predetto Ufficio centrale;
- c) da due dirigenti superiori degli archivi notarili preposti rispettivamente ad un ufficio ispettivo circoscrizionale e ad una sovrintendenza da nominarsi con decreto del Ministro all'inizio di ogni quadriennio:
- d) da quattro rappresentanti del personale, eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni quadriennio. Con la stessa procedura e con- tore. Esprimo parere favorevole.

testualmente vengono eletti i supplenti i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o impedimento.

I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di vacanza del posto o di assenza o di legittimo impedimento, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

I componenti e il segretario della Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro.

Sono abrogati gli articoli 28 e 31 della legge 17 maggio 1952, n. 629, gli articoli 13, 14 e 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, e gli articoli 1 e 2 della legge 26 aprile 1976, n. 185, l'articolo 10, ultimo comma, del regolamento ministeriale 5 dicembre 1974.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, modificato dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 185, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, con decreto del ministro di grazia e giustizia, rispettivamente all'inizio di ogni quadriennio e di ogni biennio ».

1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Rela-

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Le tasse di ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, previste dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono fissate rispettivamente in lire 15.000, lire 10.000 e lire 5.000.

Il diritto fisso per la verbalizzazione della richiesta di ogni operazione richiesta agli archivi notarili, previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è fissato in lire 500.

(È approvato).

ART. 3.

In attesa che siano determinati i profili professionale e le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale, i ruoli organici del personale della carriera direttiva, di concetto ed ausiliaria degli archivi notarili sono aumentati rispettivamente di trenta, ottanta e cento unità.

Sono inoltre istituiti un ruolo tecnico della carriera di concetto con dodici unità di cui tre di perito, sette di geometra e due di traduttore e un ruolo tecnico della carriera esecutiva con cento unità di cui settanta di operatore meccanografo e trenta di operatore fotografo.

All'ufficio centrale degli archivi notarili sono assegnati dieci operatori meccanografi ed il personale del ruolo tecnico della carriera di concetto. È aumentata del 50 per cento, con esclusione delle qualifiche dirigenziali e del personale ausiliario tecnico, la dotazione organica prevista dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 25 maggio 1981, n. 307.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I posti di qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 10 e a 22. È istituito un posto di sovrintendente nella sede di Firenze ed i posti di funzione di conservatore capo sono portati a 19.

L'onorevole Gargani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « È istituito un posto di sovraintendente nella sede di Firenze » con le seguenti: « È istituito un posto di consigliere amministrativo aggiunto ».

4. 1.

GIUSEPPE GARGANI. Vorrei aggiungere che l'indicazione della sede di Firenze contenuta all'articolo 4 si giustifica con il fatto che, nel momento in cui la proposta di legge venne redatta, appurai che l'unico posto vacante era, appunto, quello che aveva sede a Firenze. Poiché oggi la situazione è cambiata, credo sia giusto – e per tale motivo, a mio modesto avviso, non è necessario chiedere un nuovo parere alla V Commissione bilancio – che il Ministero di grazia e giustizia possa disporre di questo posto nel momento in cui se ne ponga la necessità, quindi non solo con riferimento a Firenze.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. A nome del gruppo comunista, dichiaro che voterò contro questo emendamento, che mi pare - lo dico con molta chiarezza un emendamento « con fotografia », cioè mirato a favorire qualcuno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. L'osservazione dell'onorevole Granati Caruso poteva essere valida per il testo originario dell'articolo 4, ma non lo è più nei confronti dell'emendamento proposto dall'onorevole Gargani.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Quest'osservazione non ci convince. Confermo. pertanto, che voteremo contro l'emendamento presentato dall'onorevole Gargani.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Relatore. L'eliminazione della sede di Firenze dà, a mio avviso, la possibilità discrezionale all'amministrazione degli archivi notarili di destinare quel posto dove se ne ravvisi la necessità.

Per tale motivo esprimo parere favorevole sull'emendamento.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Gargani 4. 1.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio affinché ne valutino le conseguenze sul piano della costituzionalità e su quello finanziario.

La discussione dell'articolo 4 è sospesa. Procederemo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

In sede di prima attuazione della presente legge un terzo dei posti portati in aumento nel ruolo amministrativo della carriera di concetto verrà ricoperto mediante concorso per esami alla qualifica iniziale riservato al personale della carriera esecutiva degli archivi notarili in possesso dei prescritti requisiti.

(È approvato).

ART. 6.

Presso gli Archivi notarili distrettuali abilitati con decreto ministeriale e presso il registro generale dei testamenti è istituito il servizio per la trasmissione in facsimile:

- a) di scritture pubbliche e private depositate in originale presso i predetti Archivi ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
- b) di certificati spediti ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. I certificati vanno in tal caso conservati in originale o in microriproduzione sostitutiva presso il registro generale dei testamenti.

Il servizio è ammesso soltanto fra gli archivi notarili distrettuali abilitati con decreto ministeriale e il registro generale dei testamenti e a mezzo di telecopiatore che nella riproduzione utilizzi uno dei procedimenti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962 e successive modificazioni e che sia assistito da criptosistema idoneo a garantire la provenienza dal solo mittente autorizzato al rilascio.

Il Conservatore dell'Archivio notarile ricevente, accertata la identità del sottoscrittore attraverso il necessario dispositivo, verbalizza la ricezione del facsimile in calce allo stesso certificandone nel con-

tempo la conformità alla copia rilasciata dal pubblico ufficiale autorizzato.

La verbalizzazione e le certificazioni pedisseque summenzionate non sono delegabili.

Il verbale va annotato in apposito registro in cui debbono riportarsi l'indicazione del pubblico ufficiale mittente e l'ora di ricezione del documento.

La copia, spedita dal Conservatore dell'Archivio notarile in conformità del facsimile come sopra da lui accertato, fa fede ai sensi dell'articolo 2714, capoverso, del codice civile.

L'interessato deve anticipare all'Archivio notarile ricevente le spese telefoniche e corrispondere le tasse spettanti all'Amministrazione per le copie degli atti.

Con regolamento ministeriale saranno emanate le norme di attuazione del presente articolo.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Il relatore, onorevole Nicotra, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, quantificata in lire 5.780 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

7. 1.

Avverto che l'approvazione di questo emendamento potrà avvenire soltanto in linea di principio, al fine di valutare l'e-

ventuale incidenza su di esso dei nuovi emendamenti approvati, sempre in linea di principio, nella seduta odierna.

Lo pongo, pertanto, in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (2907) e della proposta di legge La Russa ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (2413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale» e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati La Russa, Rognoni. Alagna, Alberini, Andreoli, Aniasi, Armato, Armellin, Augello, Azzaro, Balestracci, Balzardi, Baslini, Bassanini, Becchetti, Bianchi Fortunato, Bianchini, Bodrato, Bonetti Andrea, Bonferroni, Bosco Bruno, Cafarelli, Casini Carlo, Coloni, Colucci, Comis, Contu, D'Acquisto, Facchetti, Falcier, Ferrari Silvestro, Ferrarini, Fiori, Fortuna, Garavaglia, Garocchio, Grippo, Lattanzio, Lodigiani, Lucchesi, Mancini Giacomo, Memmi, Merloni, Napoli, Nicotra, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Piredda, Pontello, Quarta, Riz, Rosini, Russo Giuseppe, Scaiola, Senaldi, Sorice, Sullo, Tedeschi, Viscardi, Viti, Zolla e Zoppi: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti ».

Comunico che, in data odierna, mi è pervenuta la seguente comunicazione firmata dai deputati Macis, Pedrazzi Cipolla, Granati Caruso, De Gregorio, Trabacchi, Bochicchio Schelotto, Lanfranchi Cordioli, Bottari, Occhetto e Violante, componenti

il gruppo comunista della Commissione giustizia della Camera:

« On. Roland Riz Presidente della IV Commissione Sede

I sottoscritti deputati, ritenuto:

che la materia oggetto del disegno di legge n. 2907 e della proposta di legge n. 2413 ha un preciso e significativo riferimento normativo nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

che la tutela della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale può e deve essere conseguita attraverso disposizioni di carattere amministrativo che non risultano essere mai state impartite dai titolari dei Ministeri competenti;

mentre rivolgono un urgente invito in tal senso ai Ministri interessati e in

particolare al Ministro di grazia e giustizia, ritengono che la Commissione debba riservare la sede deliberante a provvedimenti legislativi in senso proprio e a tal fine chiedono la rimessione all'Assemblea a norma dell'articolo 92, quarto comma del regolamento ».

Poiché la richiesta è corredata dal prescritto numero di firme, i provvedimenti in discussione s'intendono, pertanto, rimessi all'Assemblea ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO